



contemplati dall'art. 10 della legge 2 Ottobre 1942, n. 1251, e sempreché l'impiegato abbia provveduto alla tutela del suo credito, della indennità maturata.

Il Fondo in tal caso si surroga di diritto all'impiegato nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro;

2) all'integrale pagamento della indennità integrativa in caso di morte o di invalidità permanente dell'impiegato.

In corrispettivo di tale garanzia, il datore di lavoro è tenuto a pagare al fondo un contributo, suscettibile di revisione annuale, e commisurato a un tanto per cento della scopertura del datore di lavoro stesso.

Il progetto di norma è stato consegnato in via ufficiosa al Ministero del Lavoro perché ne tenga conto nelle discussioni, che presto saranno riprese, tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Con l'emendamento all'art. 9 si